

La presente deliberazione viene affissa il 24 OTT. 2003 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni**PROVINCIA di BENEVENTO**Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 177 del 17 OTT. 2003**Oggetto: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DEL VINO"**L'anno duemilatre il giorno dieci del mese di OTTOBRE
Presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori :

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1. On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2. Rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3. Rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4. Ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5. Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6. Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7. Dott. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8. Dott. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9. Geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA _____

L'ASSESSORE PROPONENTE _____

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Agricoltura, Alimentazione e Territorio Rurale e Forestale, istruita da Rillo Virgilia, di seguito trascritta:

Vista la nota Prot. 26040 del 25 Agosto 2003, con la quale il Presidente On. Carmine Nardone, ha richiesto, stante la particolare vocazione agricola della nostra Provincia, resa famosa per la produzione di vini D.O.C. di elevato pregio, con tradizione enologica connessa a valori di carattere ambientale, storico, culturale, di notevole importanza, l'ammissione all'Associazione Nazionale "Città del Vino",

Vista la nota del 12 Settembre 2003, con la quale la suddetta Associazione comunica che il Consiglio Nazionale ha espresso parere favorevole in ordine all'ammissione di questa Provincia all'Associazione Nazionale "Città del Vino",

Considerato che le finalità di valorizzazione del vino nel suo territorio di origine corrispondono alle esigenze di sviluppo economico e turistico della nostra Provincia;

Visto lo Statuto e il Regolamento della citata Associazione, che si allegano quale parte integrante della presente deliberazione;

Accertato che l'adesione all'Associazione di cui trattasi prevede un onere finanziario pari a € 500,00 quale quota Associativa unica e non ripetuta e a € 2.000,00 quale quota di partecipazione annuale proporzionale in relazione alla fascia di abitanti per un totale complessivo di € 2.500,00;

Rilevato che per gli anni successivi al primo, l'onere finanziario sarà pari a € 2.000,00, quale quota di partecipazione annuale;


Considerato che a fronte di tali spese questo Ente usufruirà dei servizi informativi e promozionali dell'Associazione Nazionale "Città del Vino";

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore Agricoltura
Alimentazione e Territorio Rurale e
Forestale

(Arch. Elisabetta Cuoco)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
CAP 10/11
PROGR. N. 2392/03

Il Dirigente del Settore
FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO
258
(Dr. Sergio Muollo)



LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore E I E R V O

A voti unanimi

DELIBERA

-La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1)-Aderire all'Associazione Nazionale "Città del Vino", con sede in Siena, Via Massetana Romana 58/B;

2)- Prendere atto ed approvare lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione suddetta, accluso alla presente quale parte integrante;

3)-Di impegnarsi a promuovere e realizzare le finalità di cui al dettato dell'art. 3 dello statuto dell'Associazione di cui trattasi;

4)- Di liquidare e pagare, con mandati separati, a favore dell'Associazione Nazionale "Città del Vino" la somma di € 500,00 quale quota unica di iscrizione e la somma di € 2.000,00 quale quota associativa annuale, mediante bonifici bancari sul c/c 440109 presso la Banca di Credito Cooperativo di Monteriggioni- Sede Castelnuovo B.ga (SI), ABI 8673 CAB 71800 facendo gravare la spesa al Capitolo 10/11 del Bilancio Provinciale.

5)- Dare alla presente immediata esecuzione.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On. Carmine NARDONE)

N. 716 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U.- D.Lgs.vo 18.8.2000,n.267.

BENEVENTO 24 OTT. 2003

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Gianclaudio Iannello)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 24 OTT. 2003 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.U. - D. lgs.vo 18.8.2000,n.267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U.- D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge..

li 10 NOV. 2003

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Gianclaudio Iannello)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.-D.Lgs.vo 18.8.2000,n.267 il giorno 10 NOV. 2003

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000,n.267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, comma 3 ,D.Lgs.vo 18.8.2000,n.267)
- E' stata revocata con atto N° _____ del _____

Benevento li, 10 NOV. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Gianclaudio Iannello)

Copia per

✓ SETTORE SICUREZZA ALIMil 988/47 prot. n. _____
SETTORE FINANZA il 28.10.03 prot. n. _____
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
✓ Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____
✓ Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____

esecutive 9664

13.11.03



PROVINCIA DI BENEVENTO

Prot. n° 26040 del 25 AGO. 2003

Spett. Ass.ne Nazionale Città del Vino
Via Massetana Romana 58/B
SIENA

RACCOMANDATA A. R.

OGGETTO: Richiesta di ammissione all'Associazione Nazionale "Città del Vino"

La Provincia di Benevento, in considerazione della particolare vocazione vitivinicola del proprio territorio, su cui è presente la DOC, constatate le finalità che l'Associazione persegue rispetto alla valorizzazione del vino e allo sviluppo economico-turistico dei singoli territori, manifesta la propria volontà di adesione all'Associazione Nazionale "Città del Vino".

Ci riserviamo di approntare la relativa deliberazione allorquando il Consiglio Nazionale dell'Associazione avrà espresso parere favorevole alla nostra richiesta di ammissione.

Ass.re Delegato Agri-Foreste
(Rag. Alfonso Ciervo)

IL PRESIDENTE

(On. Carmine Nardone)

Rub

Siena, 12 settembre 2003

Al Presidente
della Provincia di Benevento

OGGETTO: Ammissione all'Associazione Nazionale "Città del Vino"

Caro Presidente,

ti informo che il Consiglio Nazionale in data 09/09 ha espresso parere favorevole in ordine all'Ammissione della Provincia di Benevento all'Associazione naz. Città del Vino.

Ti invito pertanto a far predisporre la delibera di adesione all'organo competente, comunicandone all'Associazione gli estremi (anche via fax allo 0577-352584).

Ti informo che l'adesione diverrà effettiva al momento del saldo delle quote:


- ✗ - di iscrizione, unica e non ripetuta, di € 500,00 ;
- ✗ - associativa annuale proporzionale al numero degli abitanti

Le disposizioni di pagamento dovranno avvenire separatamente (quota di iscrizione e quota associativa) e gli importi dovranno essere accreditati tramite bonifico bancario sul **c/c n. 440109 presso la Banca di Credito Cooperativo di Monteriggioni – Sede Castelnuovo B.ga (SI), ABI 8673 CAB 71800.**

Si fa presente che tali contributi non sono soggetti a ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art.28, comma 2°, del D.P.R. 600/73, in quanto trattasi di contributo non finalizzato ad attività commerciali che non sono tra gli scopi statutari di questa Associazione.

Ricordandoti inoltre che il Dott. Paolo Benvenuti, direttore dell'Associazione, e Laura Filippi, responsabile di segreteria, sono a completa disposizione per ogni evenienza, Ti saluto cordialmente. Il Presidente

Paolo Saturnini



Ass. Nazionale "CITTÀ DEL VINO"
 Strada Montemare romana, 52/B - 05100 SORA
 Tel. 0577 271555 - Fax 0577 271555
 C.F. e P. IVA: 00702220326

QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI

SOCI ORDINARI

- COMUNI CON MENO DI 500 ABITANTI € 250,00
- COMUNI TRA 501 E 1000 ABITANTI € 465,00
- COMUNI TRA I 1.001 E I 3.000 ABITANTI € 620,00
- COMUNI TRA I 3.001 E I 5.000 ABITANTI € 930,00
- COMUNI TRA I 5.001 E I 10.000 ABITANTI € 1.188,00
- COMUNI TRA I 10.001 E I 20.000 ABITANTI € 1.756,00
- COMUNI SUPERIORI AI 20.000 ABITANTI € 2.325,00

SOCI STRAORDINARI

- ✓
- a) PROVINCE
 - 1) FINO A 500.000 ABITANTI € 2.000,00
 - 2) DA 500.001 A 1.000.000 ABITANTI € 3.500,00
 - 3) OLTRE 1.000.000 ABITANTI € 5.000,00
 - b) COMUNITA' MONTANE € 1.000,00
 - c) PARCHI € 500,00
 - d) STRADE DEL VINO € 250,00

Alca ASS. CIERVO
0824 52290

QUOTA DI ISCRIZIONE

LA QUOTA ASSOCIATIVA DI ISCRIZIONE UNICA E NON RIPETUTA, DA PAGARE AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE, PUO' ESSERE RATEIZZATA IN UN MASSIMO DI 5 (CINQUE) RATE DA SOMMARE ALLE QUOTE ANNUALI. DI CIO' DEVE ESSERE FATTA ESPlicitA MENZIONE NELLA DELIBERA DI ADESIONE.

SOCI ORDINARI

LA QUOTA E' PER TUTTI DI € 800,00

SOCI STRAORDINARI

- | | |
|----------------------|----------|
| a) PROVINCE | € 500,00 |
| b) COMUNITA' MONTANE | € 250,00 |
| c) PARCHI | € 250,00 |
| d) STRADE DEL VINO | € 250,00 |
- △

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 – Sede Operativa

La Sede dell'Associazione in Siena è ubicata in Castelnuovo B.ga (SI), presso Villa Chigi..

ARTICOLO 2 – Uso del marchio

Il marchio è registrato.

Ogni Socio ha diritto di usare il marchio sociale a condizione che l'impiego sia preventivamente autorizzato dal Presidente, che provvede anche alla revoca. Non occorre la preventiva autorizzazione quando il marchio è impiegato in accostamento al nome o ad ogni altro elemento meramente identificativo del Comune.

Il mancato rispetto della disciplina prevista in questo articolo comporta l'applicazione di sanzioni. Le sanzioni, commisurate alla natura dell'infrazione, consisteranno in un richiamo, nella diffida, nella censura e sospensione temporanea, nella richiesta di risarcimento danni.

In caso di recidiva il Consiglio Nazionale propone all'Assemblea l'esclusione del Socio.

ARTICOLO 3 - Ammissione dei soci

I Coordinatori regionali sottopongono al Consiglio Nazionale l'elenco dei Soci ordinari e straordinari da ammettere nell'Associazione con parere scritto obbligatorio.

Una volta espresso il parere positivo del Consiglio Nazionale, la Segreteria curerà i contatti con i Comuni e gli altri soggetti interessati e la procedura di ammissione, che termina con l'adesione formale da effettuarsi entro e non oltre i 90 (novanta) giorni dalla richiesta.

Per adesione formale si intendono gli atti deliberativi di impegno adottati dall'organo competente.

ARTICOLO 4 – Soci ordinari

Soci ordinari sono i Comuni. Oltre all'osservanza delle disposizioni dello Statuto, del presente Regolamento e delle deliberazioni degli Organi sociali, si impegnano in particolare:

- a recepire nello Statuto Comunale come valori fondamentali la vitivinicoltura di qualità, il paesaggio e l'ambiente, le produzioni tipiche, la cultura dell'ospitalità, la qualità della vita,
- a introdurre nell'ambito della propria pianificazione e gestione territoriale i principi della metodologia del piano regolatore delle Città del Vino e della certificazione ambientale.
- a contrastare e disincentivare l'introduzione di materiale geneticamente modificato in agricoltura,
- a favorire la produzione di prodotti tipici locali e artigianali anche con l'applicazione delle Denominazioni Comunali,
- a favorire l'inserimento nei programmi scolastici di competenza corsi di educazione al gusto tutelando i diritti degli alunni ad una corretta alimentazione ed alla conoscenza delle tradizioni locali.

I Soci, nell'ambito delle proprie attività potranno avvalersi dei servizi offerti dalle società di servizio dell'Associazione.

ARTICOLO 5 – Soci Straordinari

Sono Soci Straordinari: le Province, le Comunità Montane, le Unioni Comunali, i Circondari e gli Enti similari, le Strade del Vino, e gli Enti Parco. Tali Soggetti devono avere nel proprio territorio almeno una denominazione di origine. I Coordinamenti regionali possono porre ulteriori condizioni anche legate al numero delle Città del Vino presenti nel territorio di competenza.

L'adesione di questi soggetti all'Associazione non è sostitutiva di quella dei Comuni.

ARTICOLO 6 – Quote

I Soci ordinari e straordinari sono tenuti al versamento della quota di iscrizione (una tantum), al momento dell'adesione, e della quota annuale per il funzionamento ed il finanziamento delle attività dell'Associazione. Le quote, di iscrizione ed annuale, sono determinate dall'Assemblea.

La quota di iscrizione può essere rateizzata in un massimo di 5 (cinque) rate da sommare alle quote annuali. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nell'atto deliberativo di adesione. La quota annuale per i Soci ordinari varia a secondo del numero di abitanti. Sono distinte sette fasce:

- Comuni con meno di 500 abitanti;
- Comuni tra 501 e 1000 abitanti;
- Comuni tra 1001 e 3000 abitanti;
- Comuni tra 3001 e 5000 abitanti;
- Comuni tra 5001 e 10000 abitanti;
- Comuni tra 10001 e 20000 abitanti;
- Comuni con oltre 20000 abitanti.

Per la definizione delle quote annuali dei soci Straordinari valgono i seguenti criteri:

- Le Province, in ragione del numero degli abitanti: prima fascia, fino a 500.000 abitanti; seconda fascia, da 50.001 a 1.000.000 di abitanti, terza fascia, oltre 1.000.000 di abitanti.
- Le Comunità Montane, le Unioni Comunali, i Circondari e gli Enti similari, le Strade del Vino e gli Enti Parco con una quota unica distinta per i vari soggetti

ARTICOLO 7 - Recesso dei socio

Il recesso dei Socio è ammesso.

La relativa dichiarazione deve essere notificata all'Associazione entro il termine perentorio di quattro mesi prima della chiusura di ogni esercizio (31 agosto) ed ha efficacia dall'anno successivo. I Soci che intendono recedere sono comunque obbligati al versamento della quota annuale in corso.

Il recesso deve essere obbligatoriamente deliberato dall'organo competente che ha deliberato precedentemente sulla adesione, salvo non siano avvenute modifiche statutarie in merito.

ARTICOLO 8 - Esclusione dei socio

L'esclusione dell'Associazione avviene quando il Socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione od abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del presente Regolamento o delle deliberazioni degli Organi sociali.

È condizione della esclusione il mancato pagamento della quota annuale di funzionamento. Sull'esclusione del Socio delibera l'Assemblea.

ARTICOLO 15 – Struttura operativa e personale

L'operatività dell'Associazione è sotto la responsabilità del Direttore generale. Essa è articolata nei seguenti Uffici: la Direzione, la Segreteria nazionale, l'Ufficio Stampa, la Contabilità, il Centro Studi e Progetti, lo Sportello Europa e/o altri Uffici funzionali all'attività dell'Associazione, attraverso personale dipendente, rapporti di collaborazione e consulenza o convenzioni con le società di servizio partecipate.

Su proposta del Direttore generale, la Giunta Esecutiva può nominare i direttori regionali e/o interregionali: essi fanno parte dell'Ufficio di Direzione, coadiuvano i Coordinatori regionali nella loro attività.

ARTICOLO 16 – Albo d'onore

L'Albo d'onore è costituito dagli Ambasciatori delle Città del Vino; ne fanno parte gli ex presidenti dell'Associazione e su proposta del Presidente, con delibera del Consiglio nazionale, persone che si sono particolarmente distinte nell'attività dell'Associazione o personalità del mondo della cultura, dell'arte, della scienza, dell'economia, dello spettacolo e dello sport.

Gli Ambasciatori del Vino sono invitati alle Convention, si impegnano a diffondere i valori della cultura del vino e le iniziative dell'Associazione.

ARTICOLO 17 - Albo degli Amici delle Città del Vino

All'Albo degli Amici delle Città del Vino possono essere iscritti tutti i cittadini, italiani e stranieri, le aziende e le associazioni che ne facciano richiesta scritta e paghino la quota stabilita dal Consiglio Nazionale.

Gli obiettivi sono una maggiore diffusione e valorizzazione delle idee e delle iniziative curate dall'Associazione e la conoscenza e promozione del territorio e dei prodotti delle Città del Vino.

Essi ricevono una copia della Guida annuale e la rivista Terre del Vino.

I Cordinamenti regionali possono introdurre dei principi organizzativi dell'Albi a livello territoriale.

Associazione nazionale Città del Vino

STATUTO

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria di Avellino, 31 maggio 2002)

- *Art.1- Denominazione - Personalità - Sede* L'Associazione nazionale Città del Vino si è costituita a Siena il 21 marzo 1987 ed ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica il 1° giugno 2001. Ha sede legale a Siena, in via Massetana-Romana 58b, e può dotarsi di sedi operative, sezioni e recapiti a livello regionale, ai fini dello svolgimento ottimale delle attività necessarie per raggiungere gli scopi sociali.
- *Art.2 - Durata* La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
- *Art.3 - Scopi* L'Associazione non ha fini di lucro ed opera per difendere e sviluppare la qualità delle produzioni e dei territori delle città del vino, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, della promozione e dell'informazione. In particolare, l'Associazione

Tutela:

- *La vitivinicoltura di qualità, i vitigni autoctoni, le attività rurali in via di cessazione, il paesaggio storico, i prodotti tipici locali;*
- *le autonomie e le diversità locali delle risorse naturali, storiche, architettoniche, culturali, umane e imprenditoriali dei territori del vino;*
- *i vini di pregio, anche attraverso iniziative di carattere selettivo;*

Promuove:

- *lo sviluppo economico locale e lo sviluppo sostenibile, favorendo la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, l'integrazione di nuove imprese e servizi e la concertazione tra gli interessi;*
- *l'offerta turistica integrata basata sulla qualità del territorio, del vino, dei prodotti locali e tradizionali, e dei servizi;*
- *la cooperazione a livello europeo ed internazionale, per predisporre progetti di carattere transnazionale;*
- *il rapporto tra i produttori e gli enti pubblici e strumentali competenti per la maggiore tutela della qualità del vino e delle risorse ambientali, paesaggistiche, urbanistiche, artistiche e storiche dei territori a particolare vocazione viticola;*
- *l'adozione di strumenti urbanistici appropriati alle caratteristiche dei territori delle Città del Vino;*
- *la cultura del vino, attraverso iniziative editoriali e di comunicazione per sollecitare l'opinione pubblica qualificata e divulgare le proprie iniziative;*
- *la formazione e l'educazione al gusto con iniziative a carattere didattico e informativo;*
- *il rapporto con le associazioni delle autonomie e con le altre associazioni*

- che, sul territorio nazionale, operano in favore della qualità delle produzioni e dei territori.

Realizza e sostiene:

- servizi e reti di informazione e comunicazione innovativi per aumentare la qualità delle relazioni ed una corretta competitività dei sistemi territoriali;
- progetti di sviluppo ed etici per la qualificazione dei territori, il rafforzamento della coesione sociale e la qualità della vita delle Città del Vino con opportuni strumenti operativi, finanziari e fondi di solidarietà;
- la ricerca e l'attività di studio, la formazione e la promozione di iniziative culturali di concerto anche con le Università e le altre istituzioni culturali e scientifiche;
- iniziative in favore della definizione e dell'assunzione da parte dei Comuni di competenze strategiche nel governo del territorio, dei servizi e dello sviluppo locale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- manifestazioni ed iniziative, d'intesa con i Comuni soci, volte ad esaltare il valore dei territori a vocazione vitivinicola e a migliorare la comunicazione tra produttori, istituzioni e turisti delle Città del Vino.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi potrà avere interessenze e partecipazioni in società costituite o costituende aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

- **Art.4 - Marchio** L'Associazione adotta un proprio marchio che raffigura una piazza medievale e una torre merlata con sagoma di grappolo d'uva e di calice, con la scritta "Città del Vino". L'uso del marchio è regolamentato e tutelato.
- **Art.5 - Soci** Il Soci sono Ordinari e Straordinari, il loro numero è illimitato. Il Regolamento determina i criteri e le modalità di ammissione, permanenza, recesso ed esclusione del Socio. I Soci sono tenuti a comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere dall'Associazione; devono osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le delibere degli organi, favorendo con la loro azione gli interessi dell'Associazione.
- **Art.6 - Soci Ordinari** Sono Soci Ordinari i Comuni che danno nome ad un vino e quelli nei quali si producono vini a denominazione di origine, che documentino un'adequata tradizione enologica connessa a valori di carattere ambientale, storico e culturale. Possono aderire anche i Comuni di altri Paesi dell'Unione Europea e non, purchè, oltre ai requisiti previsti, abbiano rapporti di comunicazione linguistica e culturale o siano gemellati con una Città del Vino italiana, e che comunque non abbiano come riferimento un'altra Associazione nazionale di Città del Vino.
- **Art.7 - Soci Straordinari** Possono essere Soci Straordinari altri soggetti istituzionali o misti pubblico-privato, nei cui territori o ambiti territoriali si producono vini a denominazione di origine controllata e si valorizzi la cultura del vino e dell'accoglienza, da individuarsi nel Regolamento.
- **Art.8 - Quote associative** I Soci, Ordinari e Straordinari, sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione e di una quota annuale, finalizzata a

consentire il funzionamento e l'attuazione dei programmi dell'Associazione. Le quote sono determinate dall'Assemblea dei Soci.

- **Art.9 - Esercizio** L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- **Art.10 - Entrate** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - quote di iscrizione e quote annuali ordinarie a carico dei Soci Ordinari e Straordinari;
 - eventuali contributi richiesti per le iniziative dell'Associazione;
 - versamenti volontari dei soci;
 - contributi da enti e istituzioni pubbliche e private;
 - convenzioni con enti pubblici e privati;
 - sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
 - proventi connessi allo svolgimento di attività economiche strumentali ai fini istituzionali;

Il Socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

- **Art.11 - Avanzo di esercizio** E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai Soci, anche in caso di scioglimento dell'Associazione.
- **Art.12 - Organi dell'Associazione** Organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Nazionale;
 - c) il Presidente ed i due Vice Presidenti;
 - d) la Giunta Esecutiva;
 - e) il Sindaco Revisore;
 - f) i Coordinamenti regionali ed interregionali.

Tutte le cariche sono gratuite, il Regolamento interno stabilirà le modalità e la quantità dei rimborsi spese ammessi per lo svolgimento della carica.

- **Art.13 - Assemblea** L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in ogni altro luogo. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno dieci giorni prima della data fissata a mezzo lettera, fax o e-mail, e deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo della riunione, nonché la data e l'ora per la prima e la seconda convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente appositamente incaricato; in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, da persona nominata dall'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale. Ogni socio ha diritto ad un voto ed è possibile avvalersi del potere di delega. Le deleghe ammesse non possono essere più di tre. L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria e straordinaria anche nello stesso giorno.

- **Art.14 - Assemblea ordinaria** L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; può inoltre essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci e negli altri casi previsti dalla Legge. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di soci. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;*
- b) elegge e rinnova, anche parzialmente, i membri del Consiglio Nazionale;*
- c) nomina il Sindaco Revisore;*
- d) approva e modifica il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;*
- e) determina la misura della quota di iscrizione e di quella annuale di finanziamento dell'attività;*
- f) impartisce le direttive generali di azione dell'Associazione e delibera su gli altri argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla Legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio nazionale;*
- g) approva il programma di attività annuale e poliennale;*
- h) delibera l'istituzione dei coordinamenti regionali e interregionali;*
- i) aggiorna il libro dei Soci;*
- j) delibera sull'esclusione del socio.*

• *Art.15 - Assemblea Straordinaria* L'Assemblea Straordinaria è convocata dal presidente su deliberazione conforme del Consiglio Nazionale. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento di sua competenza per Legge. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci, in seconda convocazione con almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di due terzi dei presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

• *Art.16 - Consiglio Nazionale* Il Consiglio nazionale è eletto dall'Assemblea dei Soci. Il Regolamento stabilisce il numero dei Consiglieri che compongono il Consiglio e quello da attribuirsi ai Soci Straordinari: comunque, complessivamente, esso non potrà essere inferiore a 21 e superiore a 40, compresi i Coordinatori regionali che ne fanno parte di diritto. Ai lavori del Consiglio Nazionale sono invitati i Presidenti e gli Amministratori Delegati delle società di servizio controllate o partecipate dall'Associazione. Il Consiglio dura in carica tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Il Consigliere eletto rappresenta il Comune o l'ente di provenienza e si rapporta con il Coordinamento regionale o interregionale di riferimento. La decadenza avviene per dimissioni o quando viene meno lo status di amministratore, ovvero quando il Comune o l'ente recede dall'Associazione, ovvero dopo tre assenze ingiustificate. Il Consiglio nella prima riunione successiva all'elezione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed i due Vice Presidenti e delibera sulla partecipazione alle riunioni del Past President. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad esclusione di quegli atti che sono attribuiti alla Giunta Esecutiva o di specifica competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Nazionale, nel rispetto delle finalità del presente Statuto e degli indirizzi dell'Assemblea dei Soci, delibera sui seguenti argomenti:

- a) la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;*
- b) la verifica dello svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;*
- c) l'ammissione e la decadenza dei Soci;*
- d) la nomina della Giunta esecutiva;*
- e) la nomina e la revoca dei membri di spettanza nei consigli di amministrazione delle società di servizi controllate e partecipate;*
- f) la nomina del Direttore Generale dell'Associazione, su proposta del Presidente, fissandone i compiti;*

- g) la nomina della Commissione elettorale per l'elezione del Consiglio Nazionale, del Presidente e dei Vice Presidenti;
- h) la nomina del Delegato regionale;
- i) la proposta del Regolamento interno e le eventuali modifiche;
- j) la convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato dal Presidente, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, e comunque ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore dell'Associazione, ovvero da un Consigliere incaricato dal Presidente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vice Presidente, che ricopre la carica fino alla scadenza del mandato, così come i consiglieri cooptati. La delibera di cooptazione sarà ratificata nella successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio, in questo caso è il Sindaco Revisore a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio nazionale.

- **Art.17 Presidente** Il Presidente del Consiglio Nazionale è il Presidente dell'Associazione e ne è il legale rappresentante. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli Organi dell'Associazione;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli;
- d) propone al Consiglio Nazionale la nomina del Direttore generale;
- e) vigila sulla conservazione dei documenti e dei verbali dell'Associazione;
- f) accerta che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione;
- g) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale, procure per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della collaborazione del Direttore Generale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito da un Vice Presidente indicato dal Presidente stesso.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni e coadiuvano il Presidente.

- **Art.18 - Giunta Esecutiva** La Giunta Esecutiva è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da quattro membri. Compiti e funzioni della Giunta esecutiva sono:

- a) L'assunzione, il licenziamento e la gestione del personale;

- b) *La stipula di contratti e convenzioni, con ratifica del Consiglio Nazionale;*
- c) *il conferimento di incarichi professionali necessari all'attuazione del programma, compresa la fissazione delle modalità e degli onorari;*
- d) *la gestione degli immobili di proprietà;*
- e) *il controllo e la vigilanza sulle società di servizio controllate e partecipate;*
- f) *i rapporti con le banche;*
- g) *il rilascio di garanzie e fidejussioni bancarie e assicurative.*
- h) *Tutti gli altri atti che siano stati espressamente delegati dal Consiglio Nazionale.*

Alle riunioni della Giunta esecutiva sono invitati il Sindaco Revisore ed il Direttore Generale.

- **Art.19 - Sindaco Revisore** *Il Sindaco Revisore è nominato dall'Assemblea dei Soci tra persone iscritte al registro dei revisori contabili. Il Sindaco revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Sindaco Revisore predispone e trasmette al Consiglio Nazionale la relazione annuale sulla gestione amministrativa dell'Associazione e relaziona all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.*
- **Art.20 - Coordinamenti regionali** *I Soci, ordinari e straordinari, di una singola regione, raggiunto il numero minimo stabilito dall'Assemblea, si costituiscono in Coordinamento regionale. L'Assemblea del Coordinamento regionale elegge il Coordinatore regionale e la giunta, composta dal Tesoriere e da un numero variabile di membri, disciplinato dal Regolamento interno dell'Associazione. Il Coordinatore regionale è membro con diritto di voto del Consiglio Nazionale.*

Funzioni del Coordinamento sono:

- a) *organizzare l'attività dei Soci, favorendone la partecipazione alle iniziative sociali;*
 - b) *garantire l'attuazione dei programmi dell'Associazione, anche avvalendosi della struttura e del personale dell'Associazione stessa;*
 - c) *stabilire e mantenere rapporti con le istituzioni locali e con gli organismi culturali ed economici del territorio;*
 - d) *animare il proprio territorio ed orientare circa i programmi dell'Associazione;*
 - e) *assumere iniziative proprie, in coerenza con gli scopi statutari ed i programmi dell'Associazione;*
 - f) *gestire il fondo regionale e gli eventuali contributi pubblici e privati;*
 - g) *rendicontare al Consiglio Nazionale a fine anno sull'attività svolta;*
- **Art.21 - Coordinamenti interregionali** *Laddove non è costituito il Coordinamento regionale, su istanza dei Soci appartenenti a più regioni, l'Assemblea può, con propria delibera, istituire un Coordinamento interregionale, disciplinato dalle norme del precedente articolo.*
 - **Art.22 - Delegato regionale** *Qualora per diversi motivi non fosse possibile nei Coordinamenti regionali l'elezione del Coordinatore, il Consiglio Nazionale può nominare un Delegato, scegliendolo tra i propri membri, con le funzioni di commissario pro tempore.*
 - **Art.23 - Direttore Generale** *L'esecuzione delle delibere e la direzione dell'Associazione possono essere affidate al Direttore Generale con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio Nazionale. Il direttore*

partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e della Giunta esecutiva, curandone la redazione dei verbali.

- **Art.24 - Albo d'onore** Su proposta del Presidente, il Consiglio Nazionale può conferire la nomina di "Ambasciatore delle Città del Vino" a coloro che si sono particolarmente distinti nell'attività dell'Associazione e a personalità del mondo della cultura, dell'arte, della scienza, dell'economia, dello sport in grado di promuovere in Italia e all'estero la ricchezza della civiltà del vino e dei territori italiani.
- **Art.25 - Albo degli Amici delle Città del Vino** Al fine di accrescere la conoscenza ed il radicamento dell'Associazione è istituito l'Albo degli Amici delle Città del Vino, al quale possono essere iscritti tutti coloro - persone fisiche, imprese e associazioni - che, versando una quota associativa annuale, condividano i valori e si impegnano ad operare per promuovere l'attività dell'Associazione.
- **Art.26 - Regolamento interno** L'Assemblea ordinaria dei Soci approva un regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione.
- **Art.27 - Liquidazione** Qualora l'Associazione sia posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri e compensi. Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività sarà devoluto a fini di pubblica utilità.
- **Art.28 - Rinvio** Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni in materia di associazioni senza fini di lucro.
- **Art.29 - Norma transitoria** Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore entro sei mesi dalla sua approvazione. Gli Organi eletti restano in carica fino alla fine del mandato, fatta salva l'integrazione dei Coordinatori Regionali nel Consiglio Nazionale, come previsto dall'art. 16.